

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3828 del 02/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Minerbio (BO), Via Stradellazzo n. SNC, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. per l'attività di produzione di biometano per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3984 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno due LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Minerbio (BO), Via Stradellazzo n. SNC, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. per l'attività di produzione di biometano per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2531 del 19/05/2017, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Minerbio con provvedimento prot.n.13825 del 23/11/2017 e con scadenza di validità in data 22/11/2032 alla SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. (C.F. 02228900375 e P.IVA 02228900375), per area di gestione dell'attività di produzione energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

VISTA l'istanza presentata al Comune di Minerbio in data 06/08/2024 e trasmessa dallo stesso con prot.n.9387 del 12/08/2024 acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/148486 del 13/08/2024 (**pratica Sinadoc 29780/2024**) dal procuratore della SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. (C.F. 02228900375 e P.IVA 02228900375), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Corte Isolani n. 5, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Minerbio};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per conversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto in impianto per la produzione di biometano sempre dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V”* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *“DECRETO ODORI”*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*.
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)”*.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005”*.

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali”* -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*.
- Regolamento Regionale n. 2/2024 *“Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”*
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all’art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del D.Lgs. n.

152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;*
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;*
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";*
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il Comune con nota prot.9387 del 12/08/2024 agli atti di ARPAE al PG/2024/148486 del 13/08/2024, attivava ai sensi del D.Lgs. 28/2011, la Procedura Abilitativa Semplificata ai fini della valutazione del progetto di riconversione del suddetto impianto e contestualmente indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi degli artt.14 comma 2 e 14-bis della L. 241/1990, da effettuarsi in modalità asincrona e come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo agli Enti competenti la valutazione del progetto di riconversione ed al: Comune di Minerbio, Consorzio della Bonifica Renana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna, quali soggetti competenti ai fini della richiesta di modifica dell'AUA vigente l'espressione dei pareri di competenza;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/154669 del 27/08/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Minerbio, Consorzio Bonifica Renana, AUSL di Bologna e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - APAM di Bologna con nota PG/2024/163795 del 11/09/2024 comunicava al Comune di Minerbio la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria dell'istanza di P.A.S.;
- il Comune con nota prot. 10714 del 18/09/2024, acquisita con PG/2024/168266 del 18/09/2024, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal Comune ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/193398 del 25/10/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi in acque

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico (PG/2024/210373 del 20/11/2024).

- Provvedimento positivo conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini dell'approvazione della Procedura Abilitativa Semplificata per l'approvazione del progetto di conversione dell'impianto prot. 14095 del 05/12/2024 (PG/2024/221930 del 09/12/2024);
- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana prot. 11211 del 28/08/2024 pervenuto in allegato al Provvedimento conclusivo prot. 14095 del 05/12/2024 (PG/2024/221930 del 09/12/2024);
- NullaOsta di conformità urbanistico edilizia del Comune di Minerbio contenuto nel (Provvedimento conclusivo prot. 14095 del 05/12/2024 (PG/2024/221930 del 09/12/2024);
- NullaOsta per la matrice acustica del Comune di Minerbio contenuto nel (Provvedimento conclusivo prot. 14095 del 05/12/2024 (PG/2024/221930 del 09/12/2024);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1143,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00,
- Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della della

SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S., per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della della SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. (C.F. 02228900375 e P.IVA 02228900375) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Minerbio (BO), Via Stradellazzo n. SNC, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
--------	---	--------

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
 - *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna ;
 - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Minerbio con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2531 del 19/05/2017, e contestualmente richiede al Comune di Minerbio di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al Comune di Minerbio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, agli uffici interessati del Comune di Minerbio e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. - Impianto produzione biometano
Comune di Minerbio (BO), via Stradellazzo n. SNC**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del
D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (fosso di scolo interno poi scolo Gotti – ex Fossatone Ente Gestore il Consorzio della Bonifica Renana) costituito dalle acque di prima pioggia (trattate) e acque di seconda pioggia in uscita dalla vasca di prima pioggia (indicata nella planimetria “9.2_Rete-Fognaria_Rev.00” come “Vasca prima pioggia porzione bassa del Lotto”) , alla quale vengono dichiarate inviate le sole acque meteoriche di dilavamento piazzale raccolte dalla griglia presente nell'area antistante la pesa, mentre tutti i reflui ricadenti nella zona antistante la platea del digestato solido, confluiscono nella linea percolato, e mediante pozzetto dotato di pompa di rilancio, tale percolato viene inviato alla vasca di stoccaggio finale della frazione liquida;

Scarico S2

Scarico denominato S2 in acque superficiali (fosso di scolo interno poi scolo Gotti – ex Fossatone Ente Gestore il Consorzio della Bonifica Renana) costituito dalle acque di prima pioggia (trattate) e acque di seconda pioggia in uscita dalla vasca di prima pioggia (indicata nella planimetria “9.2_Rete-Fognaria_Rev.00” come “Vasca prima pioggia porzione alta del Lotto”), alla quale vengono dichiarate inviate le acque meteoriche di dilavamento zona piazzali e carico/scarico insilati, contemplando inoltre anche l'area di stoccaggio insilati (trincee), quando le stesse risultano non occupate dagli insilati.

Il punto di scarico S2 recapita il refluo in pozzetto scolmatore che suddivide il refluo di prima pioggia trattato e l'acqua di seconda pioggia in base all'intensità dell'evento piovoso, ovvero:

- 1. in caso di debole/normale intensità le acque di prima pioggia trattate e la seconda pioggia ,
mediante la tubazione scarica il refluo direttamente nel tratto di fosso di scolo denominato*

V2, mediante il punto di scarico identificato come S2b nella planimetria "9.2_Rete-Fognaria_Rev.00"

2. *in caso di abbondanti precipitazioni di elevata portata, visto le consistenti dimensioni della superficie afferente, il refluo di prima pioggia trattato e la seconda pioggia in eccesso (oltre lo sfioro dello scolmatore) viene recapitato nella vasca V1 (vasca di laminazione) mediante il punto di scarico identificato come S2a nella planimetria "9.2_Rete-Fognaria_Rev.00"; lo scarico (uscita) del bacino di laminazione confluisce nel medesimo fosso di scolo, subito a monte del punto di immissione S2b;*

2. Prescrizioni

- a) Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;
- b) Per una maggior tutela del corpo idrico recettore si richiede che il tappo provvisorio posto sulla tubazione che collega il pozzetto delle acque meteoriche antistante la platea di stoccaggio del solido con il pozzetto che raccoglie i reflui della griglia antistante la pesa, sia sostituito con una chiusura a tenuta non provvisoria;
- c) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 1. I sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
 2. Le reti di raccolta delle acque meteoriche non vengano mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 3. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia sia attivato dopo 48-72 ore dall'ultimo evento meteorico, salvo eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica Renana relativamente alla sicurezza idraulica. Modalità diverse rispetto a quanto richiesto dalle Delibere regionali in materia di scarico di acque meteoriche di dilavamento (D.G.R.286/2005 e D.G.R.1860/2006) dovranno essere, pertanto, espressamente motivate;
 4. Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 5. Le condotte fognarie di raccolta delle acque meteoriche ed i manufatti ad esse connessi siano sottoposti a verifiche periodiche ed ai necessari interventi di manutenzione e pulizia per

mantenere la buona funzionalità idraulica dei sistemi fognari;

6. Gli impianti di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 7. Il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 8. Durante la stagione primaverile ed estiva siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle dei punti di immissione degli scarichi, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso che fosse da intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
 9. di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- d) Ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria, rispetto a quanto riportato nella planimetria "9.2_Rete-Fognaria_Rev.00" esaminata, dovrà essere comunicata all' Ente autorizzatorio, anche per l'eventuale aggiornamento dell' atto di autorizzazione;
- e) La Ditta dovrà rispettare le prescrizioni e le condizioni indicate dal Consorzio di Bonifica nell'atto di concessione n°20110015 rilasciato direttamente alla Ditta in data 18.05.2011, nonché quelle contenute nel successivo parere dello stesso Consorzio prot.n. 11211 del 28/08/2024, allegato alla presente, con particolare riferimento a:
1. *inoltrare allo scrivente Consorzio elaborati tecnici aggiornati correggendo il refuse del diametro e indicando quello effettivamente in opera. Se questo risulta diverso da quanto concesso, ci si riserverà di effettuare le opportune verifiche per i limiti quantitativi ammessi al corpo idrico ricettore ed eventualmente procedere alla variante della concessione in essere;*
 2. *il soggetto proprietario e gestore dovrà presentare allo scrivente Consorzio di Bonifica e al Comune di Minerbio, il piano programmatico di manutenzione dell'invaso di laminazione approvato. Nel piano andranno indicati tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento dell'efficienza idraulica dell'invaso e dei relativi dispositivi (valvole, pompe di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione, etc...) con la relativa programmazione temporale.*
- f) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

- g) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- h) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- i) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- j) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10603/2016).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/08/2024 al PG/2024/148486) e ss.mm.e ii..
- Elaborato "Relazione ciclo delle acque e invarianza idraulica" datato 30/07/2024 (agli atti di ARPAE in data 13/08/2024 al PG/2024/148486) e ss.mm.e ii..
- Elaborato "Ciclo delle acque – layout di progetto con rete fognaria" datato 25/07/2024 ((agli atti di ARPAE in data 13/08/2024 al PG/2024/148486) e ss.mm.e ii., riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 29780/2024

Documento redatto in data 02/07/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. - Impianto produzione biometano
Comune di Minerbio (BO), via Stradellazzo n. SNC**

ALLEGATO B

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del
D.Lgs. 152/2006, della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024**

1. Esiti della valutazione

In data 15/04/2025 la società ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione n. 39665 per l'utilizzo agronomico del digestato prodotto dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti sito in Comune di Minerbio (BO), via Stradellazzo n. SNC.

L'ARPAE-AACM in data 30/04/2025 al PG/2025/80754 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Minerbio non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *"Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"* n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.
- b) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- c) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al

D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

- d) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- e) La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Agronomica del Digestato delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10603/2016).
- Documentazione Tecnica Utilizzazione Agronomica del Digestato allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 39665 datata 15/04/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/80754 del 30/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 29780/2024

Documento redatto in data 02/07/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. - Impianto produzione
biometano**

Comune di Minerbio (BO), via Stradellazzo n. SNC

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società Società Agricola CAVAZZA ISOLANI s.s. nello stabilimento posto in comune di Minerbio, via Stradellazzo snc secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni fase transitoria (fino all'entrata in esercizio dell'impianto a biometano)

La società Società Agricola CAVAZZA ISOLANI s.s. relativamente alla conversione dell'impianto a biogas in impianto a biometano dovrà comunicare la data di inizio lavoro e fine lavori nonché la data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano e di contestuale sostituzione del cogeneratore esistente con il nuovo cogeneratore di potenza pari a 300 kWel;

Fino alla data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano, per la matrice emissioni devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell'atto di AUA vigente DET-AMB-2017-2531. Dalla data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano e di contestuale sostituzione del cogeneratore esistente, per le emissioni in atmosfera inizieranno a valere le prescrizioni di esercizio riportate di seguito.

Prescrizioni fase esercizio e regime impianto biometano

1. La Società Agricola CAVAZZA ISOLANI s.s. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: NUOVO COGENERATORE - 300 kWel

Portata	1560 Nm ³ /h
massima	
Durata	24 h/g
massima	
Altezza	5,1 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	10 mg/Nm ³
.....	
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100 mg/Nm ³
(*)	
Ossidi di azoto ed ammoniaca (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm ³
(**) ...	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	107 mg/Nm ³
.....	
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
.....	
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
.....	

(*) escluso il metano

(**) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Il gas di scarico prodotto dall'impianto viene inviato ad un catalizzatore ossidante.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Portata	700 Nm ³ /h
massima	
Durata	emerge
massima	nza
Altezza	7,15 m
.....	

Dovranno essere garantiti i seguenti parametri operativi:

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 950 °C

efficienza di combustione: CO₂/CO+CO₂ > 99%

La torcia è comandata automaticamente da PLC centrale dell'impianto ed è dotata di allarme di attivazione di registrazione con memorizzazione del dato di entrata in funzione e della durata dell'evento, secondo punto 13 della DGR 1496/2011.

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

funziona esclusivamente in condizione di emergenza.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata	240 Nm ³ /h
massima	
Durata	24 h/g
massima	
Altezza	5,5 m
.....	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Idrogeno solforato (espresso come H ₂ S)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	5 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-Organico Totale). Escluso il Metano (CH ₄)	40 mg/Nm ³
Anidride carbonica (CO ₂)	> 98,5 in volume %
Metano (CH ₄)	< in volume 0,65%

L'impianto è dotato di strumenti di misura della qualità e quantità del biometano prodotto e indicatore di portata del gas permeato ricircolato al compressore.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E3, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori. La realizzazione dell'impianto e del punto di emissione dovrà tenere conto di detta eventualità.

Impianti di abbattimento: scrubber – carboni attivi – filtri a cartucce – filtri a membrana

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO – 60 kWe1

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO SOVRAPRESSIONE DIGESTORE PRIMARIO

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: SFIATO SOVRAPPRESSIONE DIGESTORE SECONDARIO

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SFIATO SOVRAPPRESSIONE VASCA 30 GIORNI

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: SFIATO SICUREZZA UPGRADING

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Trattasi di dispositivi di emergenza. Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:

- un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di ogni avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto.

Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

3. I filtri a cartucce dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento degli stessi;
4. I filtri a carboni attivi dovranno essere sostituiti con una frequenza tale da mantenerne un'efficienza superiore al 90% e comunque ogni 3-4 mesi;
5. Lo scrubber dovrà essere dotato di un sensore di acidità che, al raggiungimento di un valore preimpostato, allerti il gestore della necessità di sostituire la soluzione a base acquosa;
6. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;

7. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva;
8. Nello svolgimento dell'attività il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili.

9. **Impatto odorigeno:**

Il gestore di stabilimento dovrà eseguire un monitoraggio biennale degli odori con frequenza semestrale. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725:2004 aggiornata da UNI EN 13725:2022 e prevedere sia il campionamento di tutte le

sorgenti odorogene (approvvigionamento/scarico biomasse, trincee di stoccaggio biomasse, la tramoggia di carico, produzione biogas, punti di emissione autorizzati, sezione upgrading, stoccaggio della pollina, stoccaggio del digestato liquido e solido) da cui si possono originare impatti olfattivi, per suffragare, nonché verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Al termine del primo anno e del secondo anno di monitoraggio, il gestore dovrà presentare ad ARPAE APAM e AACM lo studio modellistico di impatto olfattivo utilizzando le concentrazioni massime rilevate;

10. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

11. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte

dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

12. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e

protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004 aggiornata da UNI EN 13725:2022
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

14. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

15. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i tutti i punti di emissione E1, E3 la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 e E3, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60

giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

16. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di validazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

17. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10603/2016).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/08/2024 al PG/2024/148486) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc n°29780/2024

Documento redatto in data 02/07/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. - Impianto produzione biometano
Comune di Minerbio (BO), via Stradellazzo n. SNC**

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico denominata " Valutazione rumore" presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI S.S. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di produzione di Biometano.
- Visto il parere favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura Imola, relativamente alla matrice di impatto acustico PG/2024/210373 del 20/11/2024.
- Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Minerbio, relativamente alla matrice di impatto acustico, espresso con nota Prot. n. 14095 del 05/12/2024

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le seguenti prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Minerbio, con parere favorevole Prot. n. 14095 del 05/12/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/12/2024 al PG/2024/221930):
- a.1. *entro 90 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei nuovi punti di emissione in atmosfera E1 ed E3, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché il traffico indotto con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento;*
- a.2. *la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo minimo che dovrà far emergere la condizione*

“peggiore” ovvero più cautelativa per il recettore;

- a.3. *qualora la relazione di cui al punto A si discosti dai valori “previsti” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
 - a.4. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
 - a.5. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
 - a.6. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo nonché degli interventi di mitigazione acustica previsti (es. silenziatori del Compressore upgrading) delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10603/2016).
- Elaborato “Valutazione Rumore” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 26/07/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società medesima relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 13/08/2024 al PG/2024/148486) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc n. 29780/2024

Documento redatto in data 02/07/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.